

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

\*\*\*\*\*

Piazza Municipio n. 1

11022 Brusson

Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

\*\*\*\*\*

Tel. 0125/300132-300683

Telefax 0125300647

e-mail sindaco@comune.brusson.ao.it

\*\*\*\*\*

# Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 45 del 29/12/2003

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I- NORME GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario Responsabile
- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetto passivo dell'imposta

### **CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ**

- Art. 6 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 7 - Casi di omessa dichiarazione

### **CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ**

- Art. 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 9- Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Art. 10- Esposizione della pubblicità a cura del Comune

### **CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**

- Art. 11- Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12- Pagamento dell'imposta
- Art. 13- Pubblicità eseguita su aree fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 14- Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 15- Tariffe
- Art. 16- Riduzioni d'imposta
- Art. 17- Esenzioni d'imposta
- Art. 18- Gestione contabile dell'imposta
- Art. 19- Contenzioso

### **CAPO V - LIMITAZIONE E DIVIETI**

- Art. 20- Divieti
- Art. 21- Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

### **CAPO VI - SANZIONI**

- Art. 22- Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 23- Sanzioni amministrative

### **CAPO VII - NORME FINALI**

- Art. 24- Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 25- Pubblicità del regolamento
- Art. 26- Variazioni del regolamento
- Art. 27- Entrata in vigore

## CAPO I – NORME GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto Decreto Legislativo.

### ART. 2

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità é di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 dello stesso D.Lgs. 507/93.

2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### ART. 3

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Tutti i provvedimenti del Funzionario responsabile – di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93 – assumono il valore di “determinazione”. Gli stessi dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.

### ART. 4

#### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile é soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

### ART. 5

#### SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, é colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ**

### **ART. 6**

#### **OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune – sugli appositi modelli di dichiarazione messi a disposizione dallo stesso ente – apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune a procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **ART. 7**

#### **OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, le seguenti forme di pubblicità si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata:
  - pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93;
  - pubblicità effettuata mediante veicoli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93;
  - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ**

### **ART. 8**

#### **TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

La Giunta comunale determina gli appositi spazi per l'installazione dei seguenti impianti:

- Bacheche comunali
- Impianti per la segnaletica delle varie attività commerciali ed artigianali; tali fattispecie sono disciplinati da apposito Regolamento e hanno il compito di dare un servizio migliore alla clientela turistica

Eventuali nuove installazioni vengono decise dalla Giunta comunale in base alle esigenze che col tempo potrebbero presentarsi.

ART. 9  
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
  - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 507/1993);
  - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni, sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanza ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 10  
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE

Il Comune di Brusson non disponendo di adeguata attrezzatura e personale non svolge il servizio di pubbliche affissioni lasciando in capo al richiedente l'esposizione del materiale pubblicitario

**CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**

ART. 11  
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di Imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (mezzo foglio A4).
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12  
PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4 del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nei termini di novanta giorni.

ART. 13  
PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14  
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 15  
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16  
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 17  
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Sono in particolare esenti dall'imposta:
  - a) le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati, l'imposta sulla pubblicità è dovuta per l'intera superficie.

In caso di pluralità di insegne, l'imposta non è dovuta se il totale delle superfici, cumulate fra loro, non supera il limite di cinque metri quadrati.

Per le insegne di esercizio che rientrano nell'esenzione continua comunque ad essere previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio pubblicità.

Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

Vengono considerate insegne di esercizio le scritte contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto.

Non vengono considerate insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad una «insegna di esercizio»

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
  - b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di attività professionali, nonché di comitati, associazioni, fondazioni ed enti che non perseguano scopo di lucro, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - c) Sono esenti i manifesti, le locandine e gli striscioni esposti da tutte le associazioni che percepiscono contributi ordinati dal Comune di Brusson, purchè non contengono ogni sorta di pubblicità.

ART.18  
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.19  
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso avanti alla Commissione Tributaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI**

ART. 20  
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato, con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 21  
LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:  
Divieto del cosiddetto "volantinaggio" in ogni sua forma.

**CAPO VI - SANZIONI**

ART. 22  
SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni tributarie derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sono quelle previste dall'art. 23 D.Lgs. 507/93, come modificate dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, che vengono applicate secondo le modalità previste nel vigente regolamento in materia.

ART. 23  
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

**CAPO VII - NORME FINALI**

ART. 24  
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 25  
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 26  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal **1° gennaio 2004**.